APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, L'8 MAGGIO 1940

Art. 2 (Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente)

La Commissione mista permanente dovra' deliberare circa i provvedimenti che convenga adottare per regolare lo scambio commerciale, le comunicazioni ferroviarie, marittime ed aeree fra i due Paesi ed, in generale, tutti i provvedimenti che comunque possano giovare ad una piu' stretta collaborazione economica fra i due Paesi.

Versione in vigore dal 17 ottobre 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Madrid, fra l'Italia e la Spagna, l'8 maggio 1940
Estremi	Legge 13 agosto 1940, n. 1348
Partizione	Accordo per l'istituzione di una Commissione mista permanente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-di-carattere-commerciale-stipulati-in/accordo-per-l-istituzione-di-una-commissione-mista-permanent-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it